



COMUNE DI VILLA LITERNO
PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con atto consiliare n. 27 del 26.9.2000

Integrato con atti consiliari n.n. 16 e 17 del 31.05.2005, 39 del
28.11.2005, n. 24 del 28.09.2011 e n. 21 del 30.10.2012.

TESTO COORDINATO

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I	25	Segreteria dell'adunanza.
	Disposizioni preliminari e generali	26	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
1	Oggetto del regolamento.		
2	Luogo delle adunanze consiliari.		CAPO VI
3	Funzioni rappresentative.		Delle sedute del Consiglio
4	Presidenza.	27	Dei posti e degli interventi.
5	Compiti e poteri del presidente.	28	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
	CAPO II	29	Inizio dei lavori.
	Gruppi consiliari	30	Comportamento dei consiglieri.
	Commissioni consiliari	31	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
	Rappresentanti del Comune	32	Fatto personale.
6	Costituzione dei gruppi consiliari.	33	Pregiudiziali e sospensive.
7	Conferenze dei capigruppo.	34	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
8	Commissioni consiliari.	35	Adunanze aperte.
9	Costituzione di commissioni speciali.	36	Chiusura della discussione.
10	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	37	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	CAPO III		CAPO VII
	Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali	38	Delle votazioni
	Diritti dei consiglieri.	39	Sistemi di votazione.
11	Mozioni.	40	Ordine della discussione e della votazione.
12	Interpellanze.	41	Annullamento e rinnovazione della votazione.
13	Interrogazioni.	42	Interventi nel corso della votazione.
14	Mozioni, interpellanze e interrogazioni.	43	Mozioni d'ordine.
15	Discussione congiunta.	44	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
	CAPO IV	45	Dichiarazioni di voto.
	Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno	46	Computo della maggioranza.
16	Convocazione del consiglio comunale.		CAPO VIII
17	Distinzione delle sedute - Definizioni.	46	Dei verbali delle sedute
	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.	46/bis	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
18	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.	47	Registrazioni Audio e Video
19	Ordine del giorno.		Comunicazione delle decisioni del consiglio.
	Deposito degli atti per la consultazione.	48	CAPO IX
20	Registrazioni audiovisive.	49	Disposizioni finali
21	CAPO V	50	Interpretazione del regolamento.
	Presidenza e segreteria dell'adunanza	51	Pubblicità del regolamento.
	Disciplina delle adunanze.		Diffusione del presente regolamento.
22	Persone ammesse nella sala delle		Entrata in vigore.
23	adunanze -		
24	Comportamento del pubblico.		

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce in apposita sala presso la sede comunale. Per esigenze particolari la Giunta Comunale può autorizzare la riunione in altra sede.
2. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
3. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Presidenza.

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta da un consigliere eletto in seno all'organo nella prima seduta.

Art. 4 bis – Vicepresidenza.

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicepresidente è eletto nella prima seduta del consiglio. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

Al Vicepresidente spetta un'indennità di carica che si determina sulla base di un'aliquota percentuale che va dal 10% al 30% rispetto a quella prevista per il Sindaco.

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni e ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Il Presidente, per gli argomenti di particolare rilevanza, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 5 bis - 1. L'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio Comunale si determina sulla base di un'aliquota percentuale che va dal 10% al 45% rispetto a quella spettante al Sindaco.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I consiglieri appartenenti al gruppo devono comunicare, per iscritto, al Segretario, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti; per la minoranza il candidato alla carica di sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 6 bis –

1. Ciascun Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in Indennità di funzione a norma di legge, con richiesta scritta presentata al Presidente del Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno; tale trasformazione decorre dal successivo 1° gennaio e si intende confermata per gli anni successivi qualora la richiesta non sia revocata dal consigliere in forma analoga entro la stessa data.

2. L'ammontare della indennità di funzione è stabilita in euro 4.200,00/anno, al lordo delle ritenute di legge.

3. L'indennità di funzione è corrisposta in dodici rate mensili di pari importo.

4. In ossequio all'art. 82, comma 1 TUEL, l'indennità è dimezzata, qualora venga corrisposta a lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

5. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e speciali di cui sono componenti e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, quando ricoprono tale carica sono a tal fine delegati del Presidente del gruppo.

6. Si procede alla detrazione dall'indennità di funzione di una somma pari al gettone di presenza altrimenti

spettante al Consiglieri per ogni assenza non giustificata dalle sedute.

7. Si considerano non giustificate le assenze dalle sedute del Consiglio Comunale qualora il Consigliere non abbia provveduto ad informare tempestivamente in forma scritta il presidente, comunque non oltre sette giorni dalla data della seduta, sulle cause dell'assenza, comunque riconducibili a motivi di rappresentanza istituzionale, di salute o personali.

8. Oltre il limite del 10% delle sedute, l'assenza si considera giustificata solo per motivi di salute, sempre che il Presidente sia stato tempestivamente informato in forma scritta.

9. Non si procede alla detrazione per le assenze dalle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e speciali quando il Consigliere è stato presente ad almeno il 70% delle sedute della stessa Commissione.

10. Per le assenze dalle sedute delle Commissioni in misura superiore a quanto stabilito al precedente n. 8, si applicano le disposizioni previste per le sedute del Consiglio Comunale ai precedenti nn. 6 e 7.

11. Per le assenze dalle sedute della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni previste per le sedute del Consiglio comunale ai precedenti nn. 6 e 7.

12. In ciascuna seduta si considera presente il Consigliere che abbia partecipato ad almeno la metà della seduta o, nelle sedute in cui sono previste votazioni, ad almeno la metà delle votazioni che si sono svolte nel corso della seduta e che a tal fine fa fede il verbale della seduta.

13. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il mese di dicembre, si procederà al conguaglio dell'indennità dovuta rispetto al numero di sedute del Consiglio Comunale, di commissioni effettivamente tenute nel corso dell'anno da ciascun Consigliere”.

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura, per quanto possibile, ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale a cura di un componente il gruppo, appositamente incaricato.

7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 8 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

— consultive permanenti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

— di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni.

5. La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

Art. 9 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente con l'osservanza delle disposizioni indicate nello Statuto.

Art. 10 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 36, commi 5 e 5-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 2, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione in materie di competenza del Consiglio e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni e, quindi, ha il diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della giunta con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 12 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione su materie di competenza consiliare oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito su particolari disposizioni o all'operato della giunta comunale o del Sindaco.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo non oltre giorni 30, salvo quando necessita una attività complessa di istruttoria o sussistano oggettivi impedimenti al rispetto del termine; in tali casi detto termine è prorogato di altri giorni 30. Il Consiglio è convocato entro 20 giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio stesso.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 13 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 14 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco o chi per esso, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2:

a) provvede entro giorni 30 dalla ricezione a dare risposta, se è prevista la forma scritta;

b) se deve essere data risposta orale, dispone che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio; se l'interrogante è assente nella seduta consiliare, si intende che egli ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio da tenersi entro giorni 30.

6. I suddetti termini sono prorogati di altri giorni 30, quando l'argomento richiede una attività istruttoria complessa o sussistano oggettivi impedimenti al rispetto degli stessi;

7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione; Tempo assegnato: minuti 5;

b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere; Tempo assegnato: minuti 5;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare soltanto se sia stato o no soddisfatto.

Art. 15 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. L'avviso di prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta. Il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 12 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Con la richiesta il Sindaco può rappresentare la necessità di una convocazione d'urgenza, indicando sinteticamente i motivi; in tal caso il Presidente provvede con immediatezza, previa valutazione delle motivazioni adottate.

Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà sinteticamente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. Sedute di prima e di seconda convocazione: **Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono, senza computare il Sindaco, almeno n. 8 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 6 consiglieri.** Nei numeri predetti non viene computato il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Il presidente, quindi, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

Art. 19 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima;

c) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

Il giorno di consegna non viene computato.

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed può essere inviato:

— ai revisori dei conti;

— ai responsabili dei servizi;

— agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune;

— Al Prefetto;

— Alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo;

— Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;

6. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione. Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza almeno tre giorni prima della convocazione, mediante affissione di appositi manifesti, nei quali siano indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 20 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal presidente, di concerto con il sindaco.

2. Hanno la precedenza:

1 - le comunicazioni del Sindaco;

2 - le interrogazioni;

3 - le mozioni;

4 - le interpellanze;

5- le proposte delle autorità governative;

6- le proposte dell'autorità regionale;

7- le questioni attinenti gli organi istituzionali;

8- le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 19.

Art. 21 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 22 - RegISTRAZIONI audiovisive.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 23 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per l'utilizzo delle forze di polizia nella sala consiliare sono esercitati dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, la presidenza sarà assunta dal consigliere anziano.

Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata e denominata "uditorio".

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati o esperti nella specifica materia, per l'illustrazione, soltanto a richiesta del presidente.

3. Alla stampa può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi

contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici e/o amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente.

Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Prima della votazione segreta il Presidente nomina tre scrutatori, di cui uno appartenente ad un gruppo di minoranza, se presente, con il compito di assisterlo nella votazione, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.

2. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.

3. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa mezza ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea, il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Qualora in sede di rinvio della seduta, vengano anche indicati il giorno e l'ora, dovrà essere data apposita

comunicazione almeno 12 ore prima, soltanto ai consiglieri assenti.

Art. 29 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 30 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi pertinenti all'argomento in discussione.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove esse avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente lo richiama formalmente, dispone la iscrizione a verbale del richiamo e gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

9. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione.

10. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente

giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date al Sindaco, per iscritto, entro dieci giorni dalla seduta.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 34 - Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 12 ore prima di quella fissata per la riunione, che è sempre di prima convocazione.

5. Nel caso in cui siano stati indicati la data e l'ora della successiva adunanza, l'avviso di convocazione va notificato soltanto ai consiglieri assenti.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano, su determinazione del presidente.

2. Le deliberazioni concernenti persone, quando richiedono, nella discussione, valutazione delle persone, debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. Nella votazione per appello nominale, il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario fa l'appello, ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano può essere soggetto a controprova. Il presidente decide del risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 10.

Art. 39 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
- e) il provvedimento nel suo complesso se diviso in parti o in articoli, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

4. Il tempo massimo assegnato per ogni intervento è di minuti 15. Il consigliere ha diritto ad una sola replica, per la quale è assegnato il tempo massimo di 5 minuti.

5. In qualsiasi momento il Presidente può chiedere chiarimenti al relatore in ordine all'argomento in esame.

6. Esauriti gli interventi degli altri consiglieri, il relatore della proposta ha diritto ad una seconda replica. Tempo assegnato: minuti 5.

Art. 40 – Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 41 – Interventi nel corso della votazione.

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 – Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 43 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, aggiunto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

Art. 44 – Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 45 – Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero

pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 46 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il contenuto delle proprie dichiarazioni, nonché, il testo letterale e pertinente di dichiarazioni proprie; in quest'ultimo caso l'interessato dovrà dettare al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art 46/Bis – Registrazione Audio e video.

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze anche ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune di Villa Literno. Tali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente dall'Ente; è vietata ogni attività da parte di chiunque. Le registrazioni di cui al presente comma possono servire anche ai fini della redazione dei verbali della seduta, di cui all'art. 46 del Regolamento e per il mantenimento agli archivi del Comune dell'integrale intervento dei consiglieri in ordine ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti. I consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti, senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione.

2. In deroga al comma precedente e al fine di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento, almeno due giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'adunanza presso la Segreteria Comunale. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori.

3. “ Le sedute del Consiglio Comunale possono essere oggetto di trasmissione integrale via internet esclusivamente a cura del Comune, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. E’ necessario informare i consiglieri presenti della diffusione delle immagini ed osservare particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.

Art. 47 – Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Ufficio trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 50 – Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 51 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. Nicola Tavoletta)

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio De Simone)

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.9.2000 con atto n.27;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal..... al.....
- È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 13.10.2000 al 28.10.2000 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;

- È entrato in vigore il giorno **1.11.2000**